



Ai Direttori Generali/Ai Commissari Straordinari
e, per il loro tramite,
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
delle Aziende Sanitarie Locali

e, per conoscenza

Ai Presidente ANCI Puglia
e, per il suo tramite
Ai Sindaci dei Comuni della Puglia
Ai Responsabili SUAP dei Comuni della Puglia

e, per conoscenza

Ai Direttore Generale ARPA Puglia
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della Puglia
Ai Comandi NAS competenti per territorio
Alle Associazioni di categoria dei gestori di piscine e impianti natatori
Alle Federazioni sportive
Agli Enti di promozione sportiva
Ai CONI Comitato Puglia
Alle Associazioni di categoria del settore turistico-ricettivo e sportivo

e, per conoscenza

Ai Dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport
Ai Dirigente della Sezione Turismo e internazionalizzazione
Ai Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ai Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio
All' Assessore alla Sanità e al Benessere
Ai Presidente della Giunta Regionale
Regione Puglia

OGGETTO: Disciplina in materia di piscine a uso natatorio, con particolare riferimento alle piscine a uso pubblico o collettivo – Richiamo adempimenti – Direttiva.

La presente direttiva è adottata al fine di assicurare un indirizzo uniforme sul territorio regionale in ordine all'applicazione della disciplina vigente in materia di piscine a uso natatorio, con particolare riguardo alle piscine a uso pubblico o collettivo, in relazione ai profili di tutela della salute pubblica, sicurezza degli utenti, sicurezza dei lavoratori, regolarità amministrativa dell'esercizio e corretto riparto delle competenze tra i soggetti pubblici preposti ai controlli.

Come noto, la materia risulta disciplinata da un sistema integrato di fonti nazionali, regionali e tecniche, tra loro coordinate, nell'ambito del quale assumono particolare rilievo:

- l'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, recante gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio;
- la D.G.R. 22 giugno 2004, n. 909, di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;





- la Legge Regionale Puglia 15 dicembre 2008, n. 35, recante “Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio”;
- il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per i profili relativi agli impianti posti al servizio degli edifici;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per i profili concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- la normativa in materia edilizia, urbanistica e di prevenzione incendi;
- le pertinenti norme tecniche UNI e UNI EN, tra cui quelle inerenti alla progettazione, gestione, attrezzature e dispositivi delle piscine pubbliche.

Si chiarisce che le norme della serie UNI EN 13451 costituiscono riferimento tecnico per la sicurezza delle attrezzature e dei dispositivi installati nelle piscine a uso pubblico, inclusi i sistemi di immissione e aspirazione dell’acqua, mentre il D.M. 37/2008 disciplina gli impianti tecnologici al servizio dell’edificio e i relativi obblighi di conformità, senza sostituire la disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza propria delle piscine.

1. Applicabilità della presente direttiva

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 35/2008, la presente direttiva si applica alle piscine di cui al titolo II della L.R. n. 35/2008, con l’esclusione di quelle che costituiscono pertinenza di singole abitazioni, fatta salva la garanzia di applicazione dei parametri sulla qualità dell’acqua di cui all’art. 9 della medesima legge regionale.

Sulla base della distinzione operata all’art. 5 della L.R. n. 35/2008, con riferimento alla destinazione e alle caratteristiche gestionali e condominiali, la presente direttiva regionale è, pertanto, applicabile alle piscine di:

- **categoria A:** piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a utenza pubblica o ad uso collettivo:
 - gruppo A1: piscine a utenza pubblica destinate in via principale ad attività di balneazione da parte di pubblico indifferenziato;
 - gruppo A2: piscine a uso collettivo, destinate all’uso esclusivo da parte degli ospiti, clienti o soci di strutture adibite alle seguenti attività:
 - 1) pubblici esercizi;
 - 2) attività ricettive turistiche e agrituristiche. Rientrano in questo gruppo le piscine costituenti pertinenza di edifici residenziali nei quali anche una sola unità abitativa sia adibita a struttura ricettiva extralberghiera con diritto d’uso anche non esclusivo della piscina. Il diritto d’uso si presume esistente, salvo che non risulti diversamente dal titolo;
 - 3) residenze assistenziali socio-sanitarie ed educative, pubbliche o private, quali ad esempio collegi, convitti, scuole, case di riposo;
 - 4) palestre, centri estetici e attività assimilabili;
 - 5) associazioni e circoli, anche aziendali, comunque denominati;
 - gruppo A3: piscine finalizzate al gioco acquatico;
 - gruppo A4: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.
- **categoria B:** piscine che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all’uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti:



gruppo B1: piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi condominiali, costituiti da più di quattro unità abitative;

gruppo B2: piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi condominiali, costituiti da quattro unità abitative o numero inferiore.

- **categoria C**: piscine a uso terapeutico e piscine termali.

Si precisa che, ove la piscina sia inserita nell'offerta di una struttura esercitata come casa vacanze e sia destinata alla fruizione degli ospiti, essa debba essere qualificata come piscina di categoria A, gruppo A2, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2, della L.R. n. 35/2008, anche nella fattispecie in cui sia di pertinenza di un immobile costituito da una sola unità abitativa, poiché l'aspetto normativamente dirimente è che la piscina sia posta o meno al servizio di una attività ricettiva extralberghiera.

2. Finalità della disciplina regionale

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 35/2008, la Regione Puglia disciplina la materia in oggetto al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti, mediante la previsione di:

- requisiti strutturali;
- prescrizioni relative alla gestione, al controllo e alla vigilanza;
- procedimento di comunicazione di inizio attività;
- regime sanzionatorio.

3. Obblighi del titolare e del responsabile della piscina

Il titolare dell'impianto è tenuto a individuare formalmente il responsabile della piscina ovvero ad assumerne le relative funzioni nei casi consentiti dalla normativa. La legge regionale prevede che il responsabile della piscina assicuri il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo.

Il responsabile della piscina è tenuto, in particolare, a:

- a) garantire la permanente idoneità strutturale, impiantistica, gestionale e igienico-sanitaria dell'impianto;
- b) predisporre, attuare e mantenere aggiornato il **piano di autocontrollo**;
- c) individuare i punti critici, definire il sistema di monitoraggio, stabilire limiti critici e azioni correttive;
- d) tenere **costantemente aggiornata** la documentazione relativa all'autocontrollo;
- e) adottare, in presenza di rischio per la salute pubblica, ogni intervento necessario, ivi compresa la chiusura totale o parziale della piscina, con contestuale comunicazione all'ASL.

Per le piscine di categoria B, gruppo B2, il piano di autocontrollo può essere sostituito da un registro dei controlli e delle manutenzioni eseguite, purché siano riportati i controlli periodicamente effettuati, i relativi esiti e gli interventi di manutenzione.

4. Requisiti di sicurezza fisica, strutturale e impiantistica

I gestori devono assicurare che l'impianto sia mantenuto in condizioni tali da prevenire, in modo effettivo, i rischi di:

- annegamento;



- caduta, scivolamento, urto e trauma;
- intrappolamento, aspirazione o trascinarsi;
- uso improprio di attrezzature e accessori;
- esposizione a pericoli derivanti dai locali tecnici o dai prodotti di trattamento dell'acqua.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. **vasche, bordi vasca, pavimentazioni, scale, accessi, percorsi, segnaletica, illuminazione ed emergenza;**
2. **impianti di ricircolo, filtrazione, disinfezione, dosaggio e rinnovo dell'acqua;**
3. **bocchette di immissione e bocchettoni di aspirazione**, con i relativi dispositivi di protezione;
4. **locali tecnici**, con particolare riguardo a ventilazione, sicurezza di accesso, incompatibilità chimiche e corretta custodia dei reagenti;
5. **sistemi di sorveglianza dei bagnanti**, assistenza e presidi di emergenza.

Si richiama in modo particolare l'attenzione sui **bocchettoni di aspirazione e sui relativi dispositivi di protezione**.

La presenza, integrità, corretta installazione e idoneità delle grate di protezione o di altri sistemi equivalenti atti a prevenire rischi di intrappolamento, aspirazione o cattura di parti del corpo costituisce requisito essenziale di sicurezza dell'impianto. La responsabilità primaria di tale presidio grava sul gestore/responsabile della piscina, mentre la verifica in sede di vigilanza esterna rientra nei controlli di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Tali verifiche devono riguardare almeno:

- presenza del dispositivo di protezione;
- integrità materiale dello stesso;
- corretta stabilità e fissaggio;
- assenza di manomissioni o rimozioni;
- coerenza con il sistema di aspirazione installato;
- inserimento del controllo di tale presidio nel piano di autocontrollo e nelle manutenzioni programmate.

Restano fermi, per i profili di progettazione, installazione e conformità degli impianti al servizio dell'edificio, gli obblighi di cui al D.M. 37/2008.

5. Requisiti igienico-sanitari dell'acqua e degli ambienti

L'Accordo del 16 gennaio 2003 stabilisce i requisiti dell'acqua di approvvigionamento, dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca, nonché i criteri di campionamento, i punti di prelievo e i requisiti termometrici, di ventilazione e illuminotecnici.

Si richiamano, in particolare, i seguenti profili:

A. Acqua di approvvigionamento

L'acqua di approvvigionamento deve possedere i requisiti di potabilità previsti dalla normativa vigente; se non proviene da pubblico acquedotto, deve essere sottoposta a giudizio di idoneità da parte dell'ASL.



B. Acqua di immissione e acqua di vasca

Le procedure di autocontrollo devono includere le modalità di esecuzione dei controlli sull'acqua di immissione e sull'acqua di vasca, con registrazione degli esiti, delle non conformità e delle azioni correttive.

I valori di riferimento comprendono parametri fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, tra cui, a titolo esemplificativo:

- temperatura;
- pH;
- torbidità;
- cloro libero e cloro combinato;
- ozono, bromo, trialometani e altre sostanze, secondo il sistema di trattamento adottato;
- **Escherichia coli, Enterococchi, conteggio colonie, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa** per i requisiti microbiologici dell'acqua in vasca.

C. Ricambio totale dell'acqua

L'acqua delle vasche deve essere **completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta ogni anno** e comunque a ogni inizio di apertura stagionale.

D. Requisiti ambientali delle piscine coperte

Per le piscine coperte, l'Accordo 2003 prevede requisiti specifici di temperatura dell'aria, umidità relativa, velocità dell'aria, ricambio con aria esterna, illuminazione e requisiti acustici. In particolare:

- temperatura aria nell'area vasca non inferiore a 26°C;
- temperatura nelle altre zone destinate ai frequentatori non inferiore a 24°C;
- umidità relativa non superiore al 70%;
- velocità dell'aria non superiore a 0,20 m/s;
- ricambio d'aria con aria esterna;
- illuminazione sul piano di calpestio e sullo specchio d'acqua non inferiore a 150 lux;
- impianto di illuminazione di emergenza.

6. Controlli interni

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 35/2008, il responsabile della piscina deve predisporre un piano di autocontrollo basato sull'analisi dei rischi e sui punti critici. Il piano deve prevedere:

- analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari;
- individuazione dei punti critici;
- definizione del sistema di monitoraggio;
- azioni correttive;
- verifiche del piano e **riesame periodico**;
- tenuta costante della documentazione.



- **Periodicità dei controlli interni**

La normativa regionale impone che la frequenza sia definita nel piano di autocontrollo sulla base dell'analisi dei rischi e delle caratteristiche dell'impianto.

Tuttavia, devono essere espressamente richiamati almeno i seguenti punti:

- i controlli devono essere tali da assicurare il **costante rispetto** delle condizioni di idoneità igienico-ambientale, strutturale e gestionale;
- la documentazione deve essere **costantemente aggiornata**;
- alcuni requisiti tabellari, secondo le note dell'Accordo 2003, devono essere verificati **quotidianamente prima dell'accesso alla vasca da parte dell'utenza**;
- il piano deve fissare i **punti di prelievo** e la **frequenza dei campionamenti**.

- **Contenuti minimi dei controlli interni**

In coerenza con le fonti, il piano di autocontrollo dovrebbe comprendere almeno:

- controllo giornaliero visivo e funzionale della vasca, delle aree di bordo, della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza;
- controllo della presenza e integrità dei bocchettoni di aspirazione e delle relative protezioni prima dell'apertura al pubblico;
- controllo dei parametri dell'acqua con frequenza commisurata al rischio e al carico di bagnanti, secondo il piano di autocontrollo;
- registrazione delle manutenzioni e delle non conformità;
- verifica periodica della corretta funzionalità dei sistemi di trattamento acqua e dei locali tecnici;
- riesame periodico del piano di autocontrollo.

7. Controlli esterni

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 35/2008, i controlli esterni sono di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL nel cui territorio è ubicata la piscina. Tali controlli comprendono:

- ispezioni;
- verifiche documentali;
- misurazioni strumentali;
- prelievi di campioni per le analisi.

- **Periodicità dei controlli esterni**

La L.R. n. 35/2008 stabilisce che i controlli siano effettuati secondo specifici piani di controllo predisposti dall'ASL, in conformità alla programmazione regionale e tenendo conto delle particolarità locali.

Inoltre:

- ulteriori controlli esterni siano eseguiti **ogni qualvolta necessario** a seguito di fatti sopravvenuti che evidenzino potenziali rischi;



- le piscine di categoria A e C siano soggette, **in qualsiasi momento**, ai controlli esterni finalizzati in particolare alla verifica della corretta esecuzione delle attività e procedure previste dal piano di autocontrollo;
- per le piscine di categoria B i controlli esterni siano effettuati nei periodi e negli orari di funzionamento, con obbligo di libero accesso agli organi di vigilanza.

Nell'ambito della programmazione dei controlli esterni, si invitano le Aziende Sanitarie Locali a:

- trasmettere, in ottemperanza all'art. 23, comma 2, della L.R. n. 35/2008 **entro il 26.05.2026** a mezzo PEC all'indirizzo sezionepps.regione@pec.rupar.puglia.it l'elenco delle piscine presenti nel proprio territorio di competenza aggiornato al 31.12.2025, specificando:
 - a. denominazione
 - b. sede
 - c. città
 - d. categoria (ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 35/2008)
 - e. gruppo (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 35/2008)
 - f. tipologia (ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 35/2008)
 - g. utilizzazione (ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 35/2008);
- garantire una maggiore frequenza dei controlli nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2026, dando la priorità alle piscine di categoria A gruppo 2, localizzate presso attività turistico-ricettive e agrituristiche con elevato flusso di utenza;
- applicare il principio di rotazione per annualità al controllo delle strutture, in considerazione anche della capacità diagnostica attualmente assicurata da ARPA Puglia;
- trasmettere, nel caso si ravvisi una situazione di rischio per la salute pubblica, a mezzo PEC all'indirizzo sezionepps.regione@pec.rupar.puglia.it comunicazione circa le azioni correttive poste in essere;
- trasmettere, entro il 30.01.2027, a mezzo PEC, all'indirizzo sopra indicato, un report sull'attività di controllo svolta per l'anno 2026 unitamente all'elenco delle piscine autorizzate fino al 31.12.2026, secondo lo già sopra schema specificato.
- **Oggetto dei controlli esterni**

Nell'ambito dei piani di controllo, le ASL verificano in particolare:

1. regolarità delle comunicazioni di inizio attività e delle eventuali variazioni;
2. presenza e adeguatezza del piano di autocontrollo;
3. tenuta della documentazione dei controlli interni;
4. qualità dell'acqua di approvvigionamento, di immissione e di vasca;
5. corretta funzionalità dei sistemi di trattamento acqua;
6. sicurezza della vasca e dei dispositivi di aspirazione e immissione;
7. condizioni igieniche di spogliatoi, docce, servizi, aree a piedi nudi e bordo vasca;
8. rispetto della dotazione di personale e dell'assistenza bagnanti, ove dovuta.

8. Competenze istituzionali

- **ASL – Dipartimento di Prevenzione**



Il Dipartimento di Prevenzione è il soggetto ordinariamente competente ai controlli esterni sulle piscine a uso natatorio, compresi i profili igienico-sanitari e quelli di sicurezza della vasca incidenti sulla tutela degli utenti. Le funzioni sanzionatorie amministrative previste dal titolo VII della L.R. 35/2008 sono svolte dalla ASL competente per territorio.

Per i profili relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, inclusi rischio chimico, procedure, DPI, formazione e gestione dei locali tecnici, trova applicazione il D.Lgs. 81/2008 e la competenza dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL).

- **ARPA Puglia**

L'ASL può avvalersi dell'intervento diretto di ARPA Puglia per accertamenti di particolare contenuto tecnico-scientifico, restando però in capo all'ASL la valutazione degli esiti e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- **Comuni e SUAP**

Restano ferme le competenze comunali e dei SUAP per i profili edilizi, urbanistici, amministrativi e procedurali.

- **Vigili del Fuoco**

Restano ferme le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i profili di prevenzione incendi relativi alle attività soggette presenti nella struttura.

9. Indicazioni operative

Per quanto di rispettiva competenza, si invitano:

- **i gestori e i responsabili delle piscine** a procedere a una verifica immediata della conformità dell'impianto, con particolare attenzione a:
 - sicurezza dei sistemi di aspirazione;
 - integrità delle grate di protezione;
 - corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
 - aggiornamento del piano di autocontrollo e dei registri;
 - corrette condizioni igieniche e ambientali di tutti i locali;
- **i Dipartimenti di Prevenzione** ad assicurare, nell'ambito della programmazione aziendale dei controlli, specifica attenzione al settore delle piscine a uso pubblico e collettivo, con verifica mirata almeno dei profili indicati al paragrafo 6.2;
- **i Comuni/SUAP** a curare, per i profili di rispettiva competenza, la regolarità procedimentale delle attività e il raccordo con le ASL;
- **i Comuni/SUAP e le Associazioni di categoria** a dare massima diffusione alla presente direttiva presso operatori economici, associazioni di categoria, gestori di impianti sportivi, strutture turistico-ricettive e ulteriori soggetti interessati.

2. Disposizioni finali

L'inosservanza degli obblighi richiamati nella presente direttiva comporta l'attivazione dei poteri di vigilanza, prescrizione, contestazione e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente da parte dei soggetti competenti, ferme restando le ulteriori responsabilità civili, penali e amministrative eventualmente configurabili.



La presente direttiva è trasmessa per gli adempimenti di competenza.

Il Funzionario E.Q.

Maria Tanzariello

**Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute
e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**

Nehludoff Albano

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro